

**Protocollo d'intesa per il rinnovo del Contratto collettivo  
per le Case di riposo, Centri di degenza ed assistenza  
privati**

**Bolzano, 31 luglio 2017**

In data 31 luglio 2017 a Bolzano viene sottoscritto il presente protocollo d'intesa sindacale **tra** le sotto indicate parti contraenti,

- Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, rappresentata dal Presidente Sig. Moritz Schwienbacher e dal componente del consiglio direttivo Sig. Michael Klotzner, in presenza del Direttore Sig. Oswald Mair;
- Federazione Cooperative Raiffeisen soc.coop., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Herbert von Leon, in presenza del rag. Christof Gamper;

**e**

- ASGB, rappresentata dal Sig. Hans Rungg;
- AGB-CGIL, rappresentata dalla Sig.ra Angelika Hofer e dalla Sig.ra Delia Aguiari;
- SGB-CISL, rappresentata dal Sig. Günther Patscheider e dal Sig. Klaus Kaneider;
- UIL/SGK, rappresentata dal Sig. Claudio Cacciatori

per il rinnovo della parte economica e normativa del Contratto collettivo per le case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati.

## **I. Parte normativa**

### **Art. 1**

#### **Modifica all'art. 27 Riposo settimanale**

L'art. 27 "Riposo settimanale" del Contratto collettivo viene integrato al comma 1 come segue: Il riposo giornaliero di 11 ore ai sensi dell'art. 26 è da cumularsi al riposo settimanale (24 ore + 11 ore = totale 35 ore).

### **Art. 2**

#### **Modifica all'art. 29 Ferie**

L'art. 29 "Ferie" del Contratto collettivo viene modificato come segue: Nel comma 3 viene eliminato il periodo: "*Rimangono salve le diverse discipline previste a livello di comparto*".

Il comma 6 viene sostituito come segue:

*Il diritto alle ferie non è riducibile a causa di assenze per malattia ed è fruibile anche oltre i termini di cui al comma 4.*

### **Art. 3**

#### **Modifica all'art. 35 Contratto di lavoro a tempo determinato**

All'art. 35 del Contratto collettivo le parole del comma 3 "nella misura del 10%" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20%" e il testo viene così integrato:

*In ogni caso possono essere impiegati in ogni Ente/struttura autonomi fino a 6 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.*

#### **Art. 4**

##### **Integrazione dell'art. 49 Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica**

L'art. 49 "Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica" del Contratto collettivo è integrato dal comma 2:

2. Al personale di cura assunto a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di 26 o più ore, il congedo aggiuntivo per la rigenerazione psico-fisica spetta nella stessa proporzione dell'orario di lavoro stabilito. I giorni di congedo straordinario già maturati restano mantenuti.  
Al personale di cura assunto a tempo parziale con un orario inferiore alle 26 ore non spetta il congedo aggiuntivo e la relativa anzianità di servizio non è conteggiata ai fini della maturazione del congedo straordinario. I giorni di congedo straordinario già maturati restano mantenuti.

Normativa transitoria per dipendenti assunti a tempo parziale:

La normativa del congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica decorre per i dipendenti assunti a tempo parziale dall'anno 2018. I giorni di congedo maturati al 31.12.2017 restano mantenuti.

#### **Art. 5**

##### **Modifica all'art. 57 Congedo parentale**

All'art. 57 "Congedo parentale" del Contratto collettivo le parole del comma 1 "nei suoi otto primi anni di vita" sono sostituite dalle parole: "nei suoi primi dodici anni di vita".

#### **Art. 6**

##### **Modifica all'art. 60 Trattamento giuridico ed economico durante il congedo parentale**

All'art. 60 "Trattamento giuridico ed economico durante il congedo parentale" del Contratto collettivo le parole del comma 1 "*il diritto può essere fatto valere fino al terzo anno di vita del bambino*" sono sostituite dalle parole: "*tuttavia il diritto può essere fatto valere solo fino al sesto anno di vita del bambino*".

#### **Art. 7**

##### **Integrazione dell'art. 66 Previdenza integrativa**

L'art. 66 "Previdenza integrativa" del Contratto collettivo è integrato al comma 1 come segue:

Con decorrenza dal 01.01.2018 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo è aumentato di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenta il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno due punti percentuali.

La comunicazione della modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere fatta entro la data del 30 novembre (a partire dal 30 novembre 2017) o entro il 31 maggio del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio o rispettivamente dal 1° luglio dell'anno successivo alla domanda.

#### **Art. 8**

##### **Dichiarazione d'intenti concernente l'assistenza sanitaria integrativa**

Le parti contraenti ritengono che forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico per prestazioni sanitarie diverranno in futuro sempre più importanti e fondamentali.

Per tale ragione verrà valutato lo sviluppo a livello provinciale del sistema di assistenza sanitaria integrativa della Provincia Autonoma di Bolzano e lo si analizzerà dopo la sua effettiva costituzione ed applicazione per valutare la possibilità di un accesso anche da parte dei dipendenti delle case di riposo, centri di degenza ed assistenza privati. Le parti contraenti ragioneranno in seguito riguardo a tale opportunità.

## **II. Parte economica**

### **Art. 9**

#### **Tablelle stipendiali**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 è aumentata l'indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali ed è determinata come segue:

<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Importo annuo lordo</b>
1	10.884,08 €
2	10.912,49 €
3	10.949,30 €
4	11.005,06 €
5	11.050,30 €
6	11.116,59 €
7	11.186,02 €
7 ter	11.233,37 €
8	11.270,18 €

### **Art. 10**

#### **Integrazione dell'art. 74 Indennità di istituto**

L'art. 74 "Indennità di istituto", lettera c) viene integrato come segue:

Gli operatori sociali, che sono in possesso del diploma di formazione integrativa in assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 6 D.P.G.P. n. 42/2009 n.t.v. e che espletano le connesse attività, viene riconosciuta un'indennità di istituto aggiuntiva del 3%.

### **Art. 11**

#### **Premi di produttività**

Le parti contraenti ritengono che sistemi di remunerazione premiali basati sul rendimento e orientati ai risultati, possano generare un significativo incremento motivazionale e di conseguenza possano essere raggiunti risultati lavorativi più efficienti. In combinato disposto con l'art. 8 "Materie degli accordi a livello aziendale interno", lettera l) "Premi variabili", le parti contraenti concordano che a livello aziendale interno sia previsto o rispettivamente sia istituito entro il 31.12.2018 (periodo di riferimento 2018) un sistema di premi di risultato e/o premi di produttività sulla base dei risultati di gestione economica o in base a criteri di risultato, ai sensi dell'art.1 commi 182-191 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e del Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 oppure un sistema premiale con le stesse finalità.

La liquidazione del premio di risultato e/o del premio di produttività deve essere prevista al massimo entro il mese di luglio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

### **Art. 12**

#### **Durata e validità**

Le parti contraenti convengono che la validità del presente Accordo, concernente la parte normativa ed il trattamento economico, ha una durata di tre anni (fino al 31.12.2017), nel corso dei quali non si terranno ulteriori contrattazioni.

Per futuri rinnovi della parte economica viene fatto rinvio all'art. 2 comma 1 del vigente Contratto collettivo.

Il presente protocollo d'intesa viene redatto in due lingue (tedesco ed italiano).  
Per l'applicazione e future interpretazioni prevale il testo in lingua tedesca.

Per la parte datoriale

Per la parte sindacale

.....  
Associazione delle Residenze per Anziani  
dell'Alto Adige  
Moritz Schwienbacher

.....  
ASGB  
Hans Rungg

.....  
Associazione delle Residenze per Anziani  
dell'Alto Adige  
Michael Klotzner

.....  
AGB-CGIL  
Angelika Hofer

.....  
Associazione delle Residenze per Anziani  
dell'Alto Adige  
Oswald Mair

.....  
AGB-CGIL  
Delia Aguiari

.....  
Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.  
Herbert von Leon

.....  
SGB-CISL  
Günther Patscheider

.....  
Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop.  
Christof Gamper

.....  
SGB-CISL  
Klaus Kaneider

.....  
SGK-UIL  
Claudio Cacciatori